

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 maggio 2021

*Il Commissario straordinario:* LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1618*

#### AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>*

21A06712

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

DECRETO 12 ottobre 2021.

**Organizzazione interna dell'Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione.**

IL MINISTRO PER IL SUD  
E LA COESIONE TERRITORIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 individua, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, le seguenti strutture organizzative:

PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

PCM - Ministro per il sud e la coesione territoriale;

PCM - Ministro per la pubblica amministrazione;

PCM - Segretariato generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il quale istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consi-



glio dei ministri 9 luglio 2021, nell'ambito delle seguenti strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione di livello dirigenziale generale dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») di rispettiva competenza:

- Dipartimento per la trasformazione digitale;
- Dipartimento per le politiche di coesione;
- Dipartimento della funzione pubblica;
- Ufficio del segretario generale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il quale prevede che con provvedimento dell'autorità competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le funzioni delle singole articolazioni organizzative di ciascuna unità di missione;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare, ai sensi del predetto art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, le funzioni delle singole articolazioni organizzative dell'unità di missione istituita nell'ambito dell'Ufficio del segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

#### *Articolazione dell'unità di missione*

1. L'unità di missione istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 svolge le funzioni ad essa attribuite dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attuando gli indirizzi strategici individuati dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le attività del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.

2. L'unità di missione di cui al comma 1 è coordinata da una figura dirigenziale di livello generale ed è articolata in tre Servizi di livello dirigenziale non generale.

3. Il dirigente generale di prima fascia coordina l'attività dei Servizi, si raccorda con le Unità di missione istituite nell'ambito dell'Ufficio del segretario generale e con il Servizio centrale per il PNRR.

4. I Servizi in cui si articola l'Unità di missione svolgono le seguenti funzioni:

a) Servizio di coordinamento della gestione:

svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, anche assicurando il necessario coordinamento con le relative attività dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento per le politiche di coesione, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e

della relativa manualistica. Il Servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza. Il Servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

b) Servizio di monitoraggio:

coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale. Nell'ambito delle proprie attività, il servizio provvede a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

c) Servizio di rendicontazione e controllo:

provvede, relativamente agli interventi del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, il servizio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento. Nello svolgimento della sua attività, il servizio si raccorda con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 12 ottobre 2021

*Il Ministro per il sud  
e la coesione territoriale*  
CARFAGNA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2021  
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari  
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2635

21A06716

